



PARALEGALE SRL

Consultazione pubblica
npv@pec.bancaditalia.it

Catania addì 05/05/2014

Oggetto:	documento di consultazione pubblica recante le nuove disposizioni in materia di Vigilanza prudenziale dei per gli intermediari finanziari
Rif:	estensione dell'art. 50 TUB agli intermediari finanziari – equivalenza disciplina prudenziale tra banche ed intermediari.

Considerato che la disciplina prevista per la richiesta di autorizzazione e iscrizione all'elenco unico prevede una sostanziale equiparazione degli Intermediari finanziari alle Banche. Confronta pag. 3 del documento di consultazione: [...] *Nel definire le disposizioni secondarie in materia di intermediazione finanziaria, la Banca d'Italia ha: – mirato a delineare un quadro **organico e razionale della materia**, da un lato, facendo confluire in un unico testo gli orientamenti di vigilanza maturati negli ultimi anni e, dall'altro, **coordinando**, dove opportuno, la normativa degli intermediari finanziari con la disciplina della banche.* [...]

Che la sostanziale equiparazione deriva anche da quanto risulta a pagina 7 del documento di consultazione [...] *Lo schema conferma la scelta - già effettuata in sede di definizione della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dal previgente art. 107 TUB di **applicare agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB un regime di vigilanza "equivalente" a quello delle banche e delle imprese di investimento*** [...]

Considerato che parte essenziale della riforma è costituita dalla vigilanza sul contenimento del rischio.

Poiché nel calcolare il rischio di liquidità ed il rischio di controparte (derivante anche dai tempi tramite i quali le banche riescono a ottenere tutela giudiziaria dei loro crediti) l'applicazione dell'art. 50 TUB è essenziale (per ottenere un decreto ingiuntivo sono sufficienti in media 20 giorni per ottenere un sentenza sono necessari in media dai 3 ai 5 anni). E che a tal proposito un consistente aiuto deriva alle banche dall'art. 50 del TUB che prevede che: [...] *La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.*[...]

Poiché il medesimo metodo di calcolo del rischio di liquidità e di controparte viene adesso imposto anche agli intermediari finanziari che però non potrebbero misurarlo nella medesima guisa delle banche in difetto di una estensione nei loro confronti dei benefici di cui al detto art. 50 TUB.

Si chiede che nell'adottare il regolamento di attuazione la Banca d'Italia preveda alternativamente o la estensione agli intermediari finanziari della possibilità di richiedere il decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ovvero una diversa applicazione agli stessi del metodo di calcolo del rischio di liquidità e di controparte che tenga conto dei tempi lunghi necessari ad ottenere la tutela giudiziaria senza applicazione dell'art. 50 TUB.

L'amministratore